



LEX XI
1102 u 1584
02.18.01

Firenze, 19 febbraio 2024

Alla c.a. del Presidente del Consiglio Regionale
SEDE

Mozione (ai sensi dell'art.175 del regolamento interno)

Oggetto: in merito al pesce siluro (*Silurus glanis*)

I sottoscritti Consiglieri

Visti:

- il Regolamento UE n. 1143/2014, e successivi aggiornamenti, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Secondo questo Regolamento UE, il pesce siluro non rientra nell'elenco delle specie alloctone in quanto in alcuni Stati membri dell'Unione, ad esempio nell'Est Europa, è autoctono;
- il Dlgs. 15 dicembre 2017, n. 230, Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Attraverso il detto Dlgs. l'ordinamento italiano ha recepito il Regolamento europeo, applicando il medesimo elenco delle specie alloctone e invasive;
- la L. R. 3 gennaio 2005, n. 7, Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne, e successive modifiche. L'art. 18 *bis*, comma 7, di detta legge regionale recita: "È vietato trasferire da un luogo ad un altro fauna ittica viva prelevata nell'esercizio della pesca dilettantistica, salvo i casi espressamente autorizzati dalla Regione e gli interventi di cui all'articolo 4 bis, comma 1, lettere g) e h).", dunque questo divieto riguarda anche il pesce siluro;
- il PRAF (Piano regionale agricolo forestale) 2012-2015, in particolare l'allegato A, sezione E *Pesca acque interne*, dove si elencano le specie alloctone presenti nelle acque regionali, tra le quali anche il *Silurus glanis*;



- la recente L. R. 31 ottobre 2023, n. 40, Concessione a scopo di pesca dilettantistica alle associazioni dei pescatori. Modifiche alla l.r. 7/2005.

Ricordato che:

- ogni provincia toscana ha un piano ittico che prevede disposizioni di dettaglio.

Letto inoltre:

- il DPGR 6/R/2018, Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne), e in particolare l'art. 10, comma 4, che recita: *“La competente struttura della Giunta regionale può individuare tratti di zone di frega dove è consentita la pesca al siluro (Silurus glanis) durante il periodo di divieto ed i relativi mezzi di cattura selettivi da poter impiegare”*.

Considerato che:

- il *Silurus glanis*, conosciuto volgarmente come siluro o siluro d'Europa o pesce siluro, è originario dell'Europa orientale, dal bacino del Danubio verso est. È presente naturalmente in tutta l'Europa centro-orientale, a ovest fino all'Austria e Germania (bacino del Danubio), a nord fino all'estremo sud della Finlandia e della Danimarca, ed a sud fino alla Grecia settentrionale e alla Turchia europea. È stato introdotto in Gran Bretagna, Paesi Bassi, Belgio, Cipro, Germania, Francia, Spagna, Italia, Danimarca, Finlandia, Svezia e in alcune località extraeuropee tra cui Algeria, Tunisia, Cina e Afghanistan;
- questo tipo di pesce è tra i maggiori predatori delle acque interne e si nutre di pesci vivi e morti, vermi, larve, uccelli acquatici e quant'altro possa trovare sul fondo, rappresentando una seria minaccia per le specie autoctone e per gli ecosistemi acquatici in cui si insedia;
- il pesce siluro ha un corpo allungato e privo di scaglie, che può raggiungere dimensioni considerevoli, superando spesso il metro e mezzo di lunghezza e pesando anche oltre i 50 chilogrammi. Nei fiumi di Polonia, Ucraina, Francia, Spagna, Italia e Grecia, i siluri possono raggiungere grandezze notevoli grazie alla scarsa concorrenza, all'abbondanza di cibo ed alle condizioni di vita favorevoli. Il più grande siluro registrato è stato pescato il 5 giugno 2023



dall'italiano Alessandro Biancardi nel Fiume Po, a Revere (MN), ed era lungo 2,85 m per oltre 150 kg. Questo tipo di pesce ha la bocca ampia e armata di denti affilati, un adattamento perfetto per la caccia. Inoltre, è noto per la sua longevità, con alcuni esemplari che possono vivere fino a 40 anni;

- molte storie ruotano intorno all'aggressività e voracità del pesce siluro verso l'uomo. Tra le tante, alcune lo vogliono assalitore di cani, bestiame, bambini e sommozzatori. Scientificamente è documentato un comportamento aggressivo durante il periodo riproduttivo e in condizioni di particolare stress. Il siluro è un predatore particolarmente versatile che nella fase adulta sa adattare le strategie di caccia al tipo di prede più facilmente disponibili nell'ambiente in cui vive, siano essi pesci, piccoli mammiferi, anati o uccelli. Diversi studi scientifici hanno evidenziato come una percentuale significativa nella dieta degli esemplari più grossi sia basata su piccoli mammiferi ed uccelli acquatici, e quindi hanno ipotizzato per questo motivo un impatto ecologico negativo anche sull'avifauna palustre;
- in Italia il siluro è una specie alloctona, particolarmente invasiva e dannosa per gli ecosistemi acquatici. In molti casi, laddove si è insediato, il siluro ha determinato la riduzione delle popolazioni di pesci indigeni, alterando l'equilibrio dell'intero ecosistema e riducendo la pescosità dei corsi d'acqua;
- nelle acque dolci della nostra Regione, si è assistito negli ultimi 10 anni ad una notevole proliferazione di questa specie che ha destato la preoccupazione di studiosi, ambientalisti, pescatori ed esperti del settore. Infatti, in alcuni tratti del fiume Arno, come quello che va da Ponte Buriano alla Diga della Penna, sono stati rilevati gravi danni agli ecosistemi acquatici a causa dell'insediamento del siluro.

Ricordato che:

- alcuni Paesi europei stanno attuando provvedimenti per limitare la diffusione del pesce siluro ed il suo impatto negativo sull'equilibrio ecologico, come ad esempio la pesca selettiva e la promozione della pesca sportiva del siluro;
- alcune Regioni italiane hanno provveduto, già da alcuni anni, ad attuare interventi per contenere la diffusione di questo predatore acquatico, come ad esempio la Lombardia che ha adottato una programmazione pluriennale per intervenire soprattutto durante l'inverno,



quando il contenimento risulta essere più proficuo. La stessa Lombardia, nel 2020, ha inasprito le sanzioni amministrative per chi reimmette dopo la cattura esemplari appartenenti a specie alloctone dannose per l'equilibrio del popolamento ittico;

- la Regione Veneto ha approvato il REGOLAMENTO REGIONALE 03 gennaio 2023, n. 1, “Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", il cui art. 31 “Contenimento delle specie alloctone di fauna acquatica” recita:

- al comma 1. *Ai fini della tutela delle specie ittiche autoctone e degli equilibri ecologici esistenti, la Struttura regionale competente può autorizzare azioni mirate al contenimento delle specie alloctone invasive di fauna acquatica, che prevedano anche attività di cattura;*
- al comma 2. *L'autorizzazione prevede i periodi di intervento e gli strumenti di cattura utilizzabili, in relazione alla specie e alle caratteristiche dei corpi idrici interessati, nonché tutte le prescrizioni che devono essere rispettate nell'esercizio dell'attività di contenimento, con riferimento anche alla destinazione degli esemplari di fauna acquatica catturati in relazione alla specie di appartenenza. Gli interventi di contenimento possono essere autorizzati anche nelle zone vietate alla pesca o in quelle sottoposte a particolari forme di gestione;*
- al comma 3. *Il contenimento delle specie alloctone invasive può essere effettuato con i seguenti attrezzi: a) elettrostorditore; b) guadini, raffi e altri similari strumenti di cattura; c) reti da pesca; d) nasse e trappole per i gamberi; e) fucile subacqueo..*

Considerato che:

- al fine di proteggere il nostro patrimonio ittico, si rende necessario valutare anche in Toscana l'attuazione di nuove misure di gestione e controllo per ridurre le popolazioni di siluri e limitarne la dispersione;
- al fine di prevenire l'introduzione accidentale di questa specie in nuovi ambienti, si rendono indispensabili campagne di sensibilizzazione e di promozione dell'educazione ambientale.



Ricordato infine che:

- i pescatori, i quali rivestono un ruolo fondamentale come *sentinelle* e presidi del territorio, contribuendo ampiamente alla prevenzione del bracconaggio ed alla tutela contro l'inquinamento ambientale, da tempo manifestano forte preoccupazione per la diffusione del pesce siluro nelle acque dolci toscane, e sottolineano l'importanza di questo tema per la salvaguardia del patrimonio ittico regionale.

Tutto ciò visto e considerato,

IMPEGNANO IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

- ad attenzionare il problema sopra indicato ed a valutare una modifica alla normativa attuale per mitigare l'impatto del pesce siluro nelle acque toscane e preservare la biodiversità dei corsi d'acqua toscani;
- a valutare l'inserimento delle Riserve Naturali di "Ponte Buriano e Penna" e "Bandella e Valle dell'Inferno" nell'elenco delle zone di frega (DPGR 6/R/2018, art. 10, comma 4, tabella allegata) al fine di limitare la riproduzione di questa specie non autoctona, ed a prevedere analoghe iniziative in altre zone della Toscana soggette al problema della massiccia infestazione da parte dei siluri;
- a sostenere campagne di sensibilizzazione e di promozione dell'educazione ambientale, al fine di prevenire l'introduzione accidentale di questa specie in nuovi ambienti;
- a riferire in Seconda Commissione consiliare in merito alle problematiche relative alla proliferazione di questa specie predatrice ed alle possibili soluzioni.

Cons. Gabriele Veneri

Cons. Diego Petrucci

Cons. Alessandro Capecchi